

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2746 del 31/05/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CALZONI S.R.L., per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2833 del 28/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CALZONI S.R.L.**, per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CALZONI S.R.L. (C.F. 12846910151 e P. IVA 02088221201) per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-584 del 07/02/2019, con scadenza di validità in data 25/02/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 4582/2019 del 26/02/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Calderara}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Calderara}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-584 del 07/02/2019, con scadenza di validità in data 25/02/2034, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
- 6. Obbliga la società **CALZONI S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società CALZONI S.R.L. (C.F. 12846910151 e P. IVA 02088221201) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 02/11/2020 (Prot. n. 30348) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, in seguito alla richiesta di introduzione della matrice emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31176/2020 del 10/11/2020 (pratica SUAP n. 30348/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175954 e confluito nella **Pratica SINADOC 31635/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 106082/20 del 16/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/183088, ha trasmesso conferma del parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 59785 del 22/06/2018, espresso in occasione del rilascio dell'AUA DET-AMB-2019-584.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/184266 del 18/12/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 35352/2020 del 24/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/12/2020 al PG/2020/190230, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3130/2021 del 03/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/02/2021 al PG/2021/18996, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 03/02/2021.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche per le matrici scarichi e impatto acustico, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza interna Arpae, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 132,60 come di**

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

**seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari ad € 132,60 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto proroga senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato.

Bologna, data di redazione 26/05/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto CALZONI S.R.L.**

**Attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici**

**Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

#### **Classificazione dello Scarico**

**Scarichi S1 e S2** nella pubblica fognatura di via Torretta classificati dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “**scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento aree esterne di manovra**”. Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono quelle generate dall’addolcitore a servizio della centrale termica e dalle acque di troppo pieno della vasca test dei veicoli filoguidati.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti immissioni:

- **S3-S4-S5 e S6** immissioni in fosso di campagna presente sul retro dello stabilimento costituite da acque meteoriche di dilavamento non contaminate non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della vigente normativa regionale (D.G.R. 286/2005 e D.G.R.1860/2006) compresa l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione allo scarico (art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 parte terza). Tali immissioni restano comunque soggette alle prescrizioni costruttive, idrauliche o di manutenzione dell’eventuale Soggetto gestore o, se fosso privato, del proprietario del corpo idrico ricettore.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 59785 del 22/06/2018 (confermato con successivo parere prot. n. 106082/20 del 16/12/2020), con il provvedimento con prescrizioni tecniche Prot. n.2709 del 05/02/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in

data 06/02/2019 al PG/2019/19571. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. **La scadenza di validità indicata nel provvedimento del Comune di Calderara di Reno è sostituita dalla scadenza di validità del presente provvedimento AUA .**

Il Titolare del presente provvedimento deve, ai sensi e con le tempistiche di cui all'art.6 del DPR 59/2013, comunicare preventivamente ogni eventuale variazione o modifica che intenda effettuare relativamente all'impianto ed all'attività svolta.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE e del Suap del Comune di Calderara di Reno:**

- Relazione tecnica ed elaborato grafico presentati in allegato alla richiesta pervenuta agli atti del SUAP del Comune di Calderara di Reno al Prot.13835 del 06/06/2018 e di Arpae al PGBO/2018/14249 del 18/06/2018, associata alla Pratica Sinadoc 19354/2018.
- Documentazione inerente la domanda di modifica sostanziale AUA pervenuta agli atti di Arpae al PG/2020/175954 in data 03/12/2020, contenente dichiarazione di proseguimento senza modifiche per la matrice scarichi in fognatura.

-----

Pratica Sinadoc 31635/2020

Documento redatto in data 26/05/2021



Comune di  
**Calderara di Reno**

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio**  
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Estremi della marca da bollo														
Cod. identificativo	0	1	1	7	1	2	5	1	0	8	2	3	9	8
Data (GG/MM/AAAA)							2	3	1	0	2	0	1	8
Ora (HH:MM:SS)									0	9	1	7	2	4

Prot. n. **2709** del **05/02/2019**  
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/22/0**  
Rif. Prot. **2018/13835**  
S.U.A.P. **2018/13835**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA, ORIGINATE DALLA DITTA "CALZONI SRL" NELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO SITO IN VIA TORRETTA N. 5 A CALDERARA DI RENO (BO).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche originate da addolcitore a servizio della centrale termica e dallo scarico di emergenza della vasca utilizzata per i test del sottomarino a comando remoto, oltre agli scarichi delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e similari ed a quelle meteoriche ricadenti sulle aree esterne di manovra, provenienti dall'attività di assemblaggio tramite strumenti manuali e collaudo di apparati elettronici ed optoelettronici, svolta nello stabilimento sito in via Torretta n. 5, inoltrata in data 06/06/2018 al prot. gen. n. 13835 dalla Ditta Calzoni S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Gianmatteo Barbieri, con sede legale in via A. De Gasperi n. 7 a Calderara di Reno, P.IVA: 02088221201, in qualità di titolare dell'attività che produce lo scarico;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Richiamato il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 comma 4-quater del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (*come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006*) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la Del. G.R. n. 286 del 14/02/2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, le linee guida approvate con Del. G.R. n. 1860 del 18/12/2006 e la nota esplicativa ad esse riferita formulata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua (P.G. 23915 del 24/01/2008);

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



Visto il parere **FAVOREVOLE CONDIZIONATO** espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua – Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. 59785 del 22/06/2018 pervenuto al Comune in data 22/06/2018 con nota acquisita al prot. n. 15791) al rilascio in pubblica fognatura delle **acque reflue assimilabili alle domestiche** originate da addolcitore a servizio della centrale termica e dallo scarico di emergenza della vasca utilizzata per i test del sottomarino a comando remoto, oltre agli scarichi delle **acque reflue domestiche** derivanti dai servizi igienici e similari ed a quelle **meteoriche** ricadenti sulle aree esterne di manovra, provenienti dall'attività di assemblaggio tramite strumenti manuali e collaudo di apparati elettronici ed optoelettronici, svolta nello stabilimento sito in via Torretta n. 5;

Preso atto, dalla documentazione allegata alla domanda in oggetto, che:

- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari); acque reflue industriali (addolcitore a servizio della centrale termica, Scarico S1; acque di troppo pieno vasca test, Scarico S2); acque meteoriche (Scarichi S3, S4, S5, S6);
- gli scarichi S1 ed S2, insieme con le acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne di manovra, sono convogliati in pubblica fognatura;
- gli scarichi denominati S3, S4, S5, S6, convogliano acque meteoriche dichiarate non contaminate direttamente in acque superficiali (fosso presente sul retro dello stabilimento);
- la Ditta fa richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali di cui sopra ad acque reflue domestiche;

Considerato che gli scarichi oggetto della presente autorizzazione afferiscono al depuratore di Calderara di Reno previa raccolta nella rete fognaria a servizio dell'attività il cui tracciato e le cui caratteristiche sono rappresentate e descritte negli elaborati grafici e nella documentazione in allegato alla domanda conservata agli atti presso il Comune di Calderara di Reno;

### **AUTORIZZA**

la Ditta **Calzoni S.r.l.**, come identificata in premessa, ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle **"ACQUE REFLUE DOMESTICHE E LE ACQUE DI NATURA INDUSTRIALE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE"** così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera g), in quanto sempre ammesse e nel rispetto del Regolamento del servizio Idrico Integrato e delle **"ACQUE METEORICHE"**, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua – Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. 59785 del 22/06/2018 pervenuto al Comune in data 22/06/2018 con nota acquisita al prot. n. 15791), che si allega in copia.

La presente autorizzazione è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi come autorizzati con il presente provvedimento dovranno essere oggetto di nuova valutazione preventiva e subordinati al rilascio di nuova autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- la presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata degli allegati previsti;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, così come previsto dall'art. 127 del Dlgs 152/2006, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non



potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

- in adempimento alle norme stabilite con Del. G.R. n. 286 del 14/02/2005, si ritiene opportuno che le aree esterne destinate all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti siano provviste di copertura/tettoia o, in alternativa, pavimentate e provviste di sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque di dilavamento prima della loro immissione in pubblica fognatura; la realizzazione di manufatti ad uso tettoia e le modifiche dell'area cortiliva dovranno comunque essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8, Capo II D.Lgs. 152/2006, conserva validità di 4 anni dalla data di rilascio.** Qualora siano rimaste immutate le caratteristiche dello scarico in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 227/11, **il rinnovo della presente autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.** Lo scarico potrà essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo risulta tempestivamente presentata. E' fatto salvo il caso degli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.Lgs. 152/2006.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni allo scarico precedentemente rilasciate.

Dalla Residenza comunale, addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Governare e Sviluppo del Territorio

**Dott. Andrea Diolaiti**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati: parere HERA prot. Gen. n. 15971 del 22/06/2018



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 22 giugno 2018  
Prot. n. 59785

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-06-2018 Num. prot.: 0058262  
PA&S numero 73/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Calzoni Srl"- Attività di assemblaggio e collaudo apparati elettromeccanici nello stabilimento di Via Torretta n.5 - Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 2018/0015465** del 18/06/2018  
**Procedimento S.U.A.P. 2018/13835***

*Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Barbieri GianMatteo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**CALZONI SRL**" p. IVA 02088221201 con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Alcide De Gasperi n°7 relativa all'insediamento esercente l'attività di assemblaggio e collaudo apparati elettromeccanici sito in VIA TORRETTA n.5 - Comune di Calderara di Reno (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- all'interno dello stabilimento "Calzoni Srl" di Calderara di Reno (BO) Via Torretta, 5 è presente una palazzina uffici dove viene svolta attività amministrativa, di progettazione e di programmazione della produzione;
- il processo produttivo prevede l'assemblaggio, tramite strumenti manuali, ed il collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici, con l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno (fornitori);
- i test di verifica funzionale vengono eseguiti simulando l'utilizzo in ambiente acquatico, all'interno di una vasca;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari); acque reflue industriali (addolcitore a servizio della centrale termica, Scarico S1; acque di troppo pieno vasca test, Scarico S2); acque meteoriche (Scarichi S3, S4, S5, S6);

- gli scarichi S1 ed S2, insieme con le acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne di manovra, sono convogliati in pubblica fognatura;
- gli scarichi denominati S3, S4, S5, S6, convogliano acque meteoriche dichiarate non contaminate direttamente in acque superficiali (fosso presente sul retro dello stabilimento);
- la Ditta fa richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali di cui sopra ad acque reflue domestiche;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue di natura industriale assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti dall'attività svolta nell'insediamento di Via Torretta, 5;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il prelievo delle acque; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi meteorici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Giannicola Scarcella*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 16 dicembre 2020  
Prot. n. 00106082/20

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/eg

Spett.li  
**CITTA' DI CALDERARA DI RENO**  
**Settore Governo e Sviluppo del territorio**  
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti  
Piazza Marconi, 7  
40012 CALDERARA DI RENO BO  
PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

ns. rif. Hera spa    Data prot.: **07/12/2020**    Num. prot.: **103064**  
PA&S 89/2020

**Oggetto: Procedimento S.U.A.P. 30348/2020 Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici Emissioni in atmosfera, impatto acustico (invariata), scarichi acque reflue (invariata), avviato dalla ditta "Calzoni S.r.l. C.F.: 12846910151 P.I.: 02088221201", presso impianto di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici, sito in Via della Torretta n. 5 a Calderara di Reno (BO).**

*Città di Calderara di Reno -Settore Governo e Sviluppo del Territorio*

**Prot. n. 2020/0031176**

**Tit. 06.09.02 - Fasc. 2020/22/0**

**SUAP 30348/2020**

*Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale*

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Gianmatteo Barbieri codice fiscale BRBGMT71H24G4670, in qualità di amministratore delegato della ditta "**CALZONI srl**" p. IVA 02088221201 con sede legale e stabilimento in via De Gaspari 7 a Calderara di Reno (BO) e stabilimento in via della Torretta 5 inerente all'attività di produzione di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici a controllo remoto.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la società risulta autorizzata con DET-AMB-2019-584 del 07/02/2019;
- ✓ l'istanza riguarda le matrici emissioni in atmosfera;
- ✓ con la richiesta di modifica dell'AUA si dichiara l'assenza di variazioni per quanto attiene alla matrice scarichi, che risulta invariata rispetto a quanto in precedenza autorizzato con il parere di Hera Spa prot. 59785 del 22 giugno 2018 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo;

Preso atto:

- della dichiarazione che non sono intervenute modifiche né agli scarichi già autorizzati con il provvedimento sopracitato né alle caratteristiche quali-quantitative degli stessi rispetto.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 22 giugno 2018 prot. gen. Hera 59785 - PA&S numero 73/2018 che è parte integrante del vigente atto.

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto CALZONI S.R.L.**

**Attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici**

**Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5**

### **ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di apparati elettromeccanici, elettronici e optoelettronici, a controllo remoto svolta dalla CALZONI Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via della Torretta n° 5.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente al punto 4.14 - Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze incollanti non superiore a 100 kg/giorno

#### **Prescrizioni**

1. La società CALZONI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### **EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: INCOLLAGGIO E APPLICAZIONE ANTICORROSIVO COMPONENTI ELETTRONICI**

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Il consumo massimo giornaliero di materie prime complessivo dello stabilimento, non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati

e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluyente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite come di seguito stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto di emissione E1, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

---

#### EMISSIONI DA IMPIANTO TERMICO AD USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALZONI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica agli atti di ARPAE in data 03/12/2020 al PG/2020/175954 e integrazioni in data 05/02/2021 al PG/2021/18996.

-----

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 31635/2020

Documento redatto in data 26/05/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto CALZONI S.R.L.**

**Attività di assemblaggio e collaudo di apparati elettromeccanici, elettronici ed optoelettronici**

**Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 5**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 03/12/2020 dal sig. Gianmatteo Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante della società CALZONI SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'intervento in oggetto non prevede l'installazione di sorgenti esterne acusticamente significative, pertanto si ritiene valida la valutazione di impatto acustico di Aprile 2019”*, sottoscritta dal sig. Federico Zavatti in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, in ottemperanza a prescrizione contenuta nell'AUA DET-AMB-2019-584 del 07/02/2019.
- Visto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 26/10/2020 sottoscritta dal sig. Gianmatteo Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante della

società CALZONI SRL (agli atti di ARPAE in data 03/12/2020 al PG/2020/175954).

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 06/04/2019 dal sig. Federico Zavatti in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CALZONI SRL relativamente all'impianto in oggetto e pervenuta agli atti di ARPAE in data 05/02/2021 al PG/2021/18996.

-----  
Pratica Sinadoc 31635/2020

Documento redatto in data 26/05/2021

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**